

COMUNE DI MASCALUCIA

PROVINCIA DI CATANIA

CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 91 del 03/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno 2015 il giorno tre del mese di Settembre alle ore 17:28 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma (1) 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ordinaria, come previsto dallo statuto comunale e partecipata ai signori consiglieri a norma dell'art. 20 L.R. 7/92, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	CONSIGLIERI		Presenti
DOTT. D'URSO ALFIO		NO	MARINO MARIO		SI
GUGLIELMINO ANDREA ALFIO DARIO		SI	CARDÌ ALESSIO		SI
MONDELLI FABIO MARIA RAFFAELE		SI	CONSOLI GIOVANNI		NO
SAPIENZA CLAUDIO		NO	TROPEA CARMELO		NO
LOMBARDO VALENTINA ELEONORA		NO	REINA LUCIANO		SI
RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO		SI	MARCHESE DAMIANO		NO
AMANTIA PIETRO		SI	MACCARONE ALFIO		SI
GIORDANO SANTO DAVIDE MATTEO		NO	MONTESANTO AGATA		SI
GIBILISCO RAFFAELE		SI	DE VITA LETIZIA		SI
MUSUMECI ANTONINO		NO	CUSCUNA' GIOVANNI		NO
Assegnati n.20		In carica n.20	Assenti 9		Presenti n.11

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio AMANTIA PIETRO
Partecipa il Segretario del Comune AVV. BATTAGLIA INNOCENZA

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma.

Il Vice Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'odg, prot. n. 22755 del 28/08/2015, avente ad oggetto: "Approvazione di una convenzione per la costituzione di un' Unica Centrale di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".

All'uopo, ricorda che in precedenza il civico consesso non aveva approvato la proposta di costituire la centrale unica di committenza mediante adesione all' ASMEL. Nell'odierno atto, infatti, in luogo all'adesione ad un soggetto terzo, si propone di costituire la Centrale Unica di Committenza mediante il convenzionamento di Mascalucia con i Comuni di Gravina di Catania e Sant'Agata Li Battiati.

Su analoga richiesta del consigliere Montesanto, il Responsabile dell'Area Socio-Culturale, Rag. Cirino Torrisi, presente in aula, illustra la proposta de qua.

Il consigliere Guglielmino, intervenuto, afferma che vorrebbe approfondire i contenuti della proposta in trattazione in Commissione congiunta, in particolare per quanto riguarda la scelta del Comune capofila indicato in proposta (Sant'Agata Li Battiati) e, pertanto, propone il rinvio del punto.

Il consigliere Cardì si dichiara contrario alla prefata proposta del consigliere Guglielmino.

L'assessore Sangiorgio precisa che la convenzione in esame non prevede spese aggiuntive. Quanto alla scelta del Comune capofila precisa che Mascalucia è già capofila della convenzione stipulata per la gestione associata del Giudice di Pace; mentre Gravina di Catania già gestisce per conto dei comuni del comprensorio le attività amministrative della Legge 328/2000. Pertanto, si è concertato con gli altri Comuni che comune capofila sia Sant'Agata Li Battiati.

Il consigliere De Vita ritiene migliorativa la presente proposta di delibera anche perché non sono previste spese aggiuntive. Dissente, infine, circa la richiesta di Commissione Congiunta formulata testé dal consigliere Guglielmino.

Il consigliere Rizzotto, chiesta e ottenuta la parola, ricorda di essere stato artefice della bocciatura della precedente proposta inerente la Centrale Unica di Committenza sia per le spese che comportava la stessa, sia per il ricorso ad un soggetto terzo. L'atto in esame ribalta i contenuti del precedente. Pertanto, preannuncia il voto favorevole del gruppo "Articolo 4".

Alle ore 17,55 entra il consigliere Lombardo.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Vice Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta di rinvio del punto in esame, ai fini della trattazione in Commissione Congiunta, innanzi formulata dal consigliere Guglielmino.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 14.

Assenti n. 6 (Consiglieri D'Urso, Sapienza, Musumeci, Consoli, Tropea, Cuscunà).

Favorevoli n. 5 (Consiglieri Guglielmino, Amantia, Gibilisco, Marino, Montesanto)

Contrari n. 8 (Mondelli, Lombardo, Rizzotto, Giordano, Cardì, Reina, Marchese, De Vita).

Astenuto n. 1 (Maccarrone).

Il Vice Presidente, pertanto, dichiara non approvata la proposta di rinvio del punto in esame, ai fini della trattazione in Commissione Congiunta, innanzi formulata dal consigliere Guglielmino.

Il consigliere Montesanto, per dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto favorevole, in coerenza con la scelta precedentemente manifestata di non approvare la proposta di adesione all'ASMEL.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Vice Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta di delibera di Consiglio n. 208 del 31/07/2015 avente ad oggetto "Approvazione di una convenzione per la costituzione di un' Unica Centrale di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 13.



Assenti n. 7 (Consiglieri D'Urso, Sapienza, Musumeci, Consoli, Tropea, Maccarrone, Cuscunà).

Favorevoli n. 9 (Mondelli, Lombardo, Rizzotto, Giordano, Cardì, Reina, Marchese, Montesanto, De Vita).

Astenuti n. 4 (Consiglieri Guglielmino, Amantia, Gibilisco, Marino)

Pertanto, il Vice Presidente dichiara approvata la proposta di delibera di Consiglio n. 208 del 31/07/2015 avente ad oggetto "Approvazione di una convenzione per la costituzione di un' Unica Centrale di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di Consiglio n. 208 del 31/07/2015 avente ad oggetto "Approvazione di una convenzione per la costituzione di un' Unica Centrale di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".

Uditi gli interventi;

Udito l'esito delle superiori votazioni;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera di Consiglio n. 208 del 31/07/2015 avente ad oggetto "Approvazione di una convenzione per la costituzione di un' Unica Centrale di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".



OGGETTO : APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMIT-TENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE
RACITI MARISA

Il Responsabile AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Mascalucia, lì.....

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI

PREMESSO CHE:

- L'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- La stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- La ratio sottesa alla disposizione è quella di "limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala" (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania, delib. 180/2014/PAR del 10 luglio 2014).
- Nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le Unioni di Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti.
- Le amministrazioni comunali assoggettate all'applicazione della norma possono, in assenza o in caso di mancata operatività delle Unioni, procedere all'acquisizione di lavori, servizi o beni facendo ricorso a Consip o alle centrali di committenza regionali (individuate come soggetti aggregatori), nonché alle stazioni uniche appaltanti presso le Province.
- Ulteriore alternativa è offerta ai Comuni non capoluogo dalla possibilità di stipulare tra essi un "accordo consortile", con il quale organizzare una propria struttura deputata ad acquisire per gli enti aderenti non solo beni e servizi, ma anche lavori, operando a tutti gli effetti come centrale (unica) di committenza.
- L'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, Comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:
 - esse entrano in vigore il 1° novembre 2015 (modifica introdotta dall'art. 1, comma 169 della L. 13 luglio 2015, n. 107), quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
 - i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).

[Handwritten signature]

Tra i vari modelli proposti (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006) per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.

- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013.
- La norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti.
- Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
 - da un lato, con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
 - dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali.
- In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.
- L'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1).
- *Da tale combinazione di norme deriva, per i Comuni non capoluogo, la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 33 del Codice stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

VISTI:

- 1) La proposta di convenzione redatta dagli uffici del 4° servizio e allegata alla presente proposta di deliberazione;
- 2) L'art. 32 della L.R. 48/1991 e s.m.i.;
- 3) L'O.A.EE.LL.;
- 4) Lo Statuto Comunale;


PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

- 1) Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- 2) Approvare la bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Gravina di Catania e Mascaliucia e Sant'Agata Li Battiati allegata alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) DARE atto che la deliberazione di cui alla presente proposta:
 - ai sensi dell'artt. 76 - comma 4° - del Regolamento Uffici, non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e sarà, comunque, trasmessa in copia al Responsabile del Servizio "Bilancio ed

àconomato", a cura del Servizio "Amministrazione Generale", successivamente all'adozione;
- verrà pubblicata, in copia, all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 11 -
comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 23 del 5.07.1997;
- **diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi degli artt. 12 e
15 della citata L.R. n. 44/1991.**

*Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l'approvazione
all'Organo competente.*

Il Sindaco/Assessore
SINDACO



CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI **GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI** FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di in alla Via

TRA

il Comune di Mascalucia, con sede legale in P.zza L. Da Vinci n.1 , codice fiscale **80001190877** legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Giovanni Leonardi , nato il 30/11/1961 a Catania , il quale dichiara di agire esclusivamente In nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n..... del esecutiva ai sensi di legge;

e il Comune di , con sede legale in , codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig., nato a il , il quale dichiara di agire esclusivamente In nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.. del esecutiva ai sensi di legge;

e il Comune di , con sede legale in , codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig., nato a il , il quale dichiara di agire esclusivamente In nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.. del esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- L'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- La stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- La ratio sottesa alla disposizione è quella di *"limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala"* (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania, delib. 180/2014/PAR del 10 luglio 2014).
- Nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le Unioni di Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti.
- Le amministrazioni comunali assoggettate all'applicazione della norma possono, in assenza o in caso di mancata operatività delle Unioni, procedere all'acquisizione di lavori, servizi o beni facendo ricorso a Consip o alle centrali di committenza regionali (individuate come soggetti aggregatori), nonché alle stazioni uniche appaltanti presso le Province.
- Ulteriore alternativa è offerta ai Comuni non capoluogo dalla possibilità di stipulare tra essi un "accordo consortile", con il quale organizzare una propria struttura deputata ad acquisire per gli enti aderenti non solo beni e servizi, ma anche lavori, operando a tutti gli effetti come centrale (unica) di committenza.

- L'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, Comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendone, dopo alcuni rinvii, l'entrata in vigore il 1° novembre 2015 (modifica introdotta dall'art. 1, comma 169 della L. 13 luglio 2015, n. 107);
- i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).
- Tra i vari modelli proposti (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006) per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.
- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).
- La norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti.
- Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

- da un lato, con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;

- dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali.

- In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.
- L'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1).
- Da tale combinazione di norme deriva, per i Comuni non capoluogo, la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 33 del Codice stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affi-

dare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato (Sezione Terza numero 6139/2014 e 6114/2014) sull'opportunità che il Presidente e/o i membri delle Commissioni di Gara affidate a Centrali di Committenza siano i dirigenti o i funzionari dell'Ente interessato al bene, servizio o lavoro oggetto della procedura;

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA e SANT'AGATA LI BATTIATI, hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

Con la presente Convenzione i Comuni di GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI, tra gli stessi costituita, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza, nel prosieguo, ove non diversamente denominata, C.U.C., ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. Più precisamente, il presente accordo disciplina i rapporti tra i Comuni convenzionati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento di un ufficio unico di gara nella forma della centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs.

PREMESSO CHE:

- L'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- La stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- La ratio sottesa alla disposizione è quella di *"limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala"* (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania, delib. 180/2014/PAR del 10 luglio 2014).
- Nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le Unioni di Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti.
- Le amministrazioni comunali assoggettate all'applicazione della norma possono, in assenza o in caso di mancata operatività delle Unioni, procedere all'acquisizione di lavori, servizi o beni facendo ricorso a Consip o alle centrali di committenza regionali (individuate come soggetti aggregatori), nonché alle stazioni uniche appaltanti presso le Province.
- Ulteriore alternativa è offerta ai Comuni non capoluogo dalla possibilità di stipulare tra essi un "accordo consortile", con il quale organizzare una propria struttura deputata ad acquisire per gli enti aderenti non solo beni e servizi, ma anche lavori, operando a tutti gli effetti come centrale (unica) di committenza.
- L'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, Comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:

- esse entrano in vigore il 1° novembre 2015 (modifica introdotta dall'art. 1, comma 169 della L. 13 luglio 2015, n. 107), quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

- i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).

- Tra i vari modelli proposti (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006) per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.
- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).
- La norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti.
- Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
 - da un lato, con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
 - dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali.
- In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.
- L'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1).
- *Da tale combinazione di norme deriva, per i Comuni non capoluogo, la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 33 del Codice stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

VISTI:

- La proposta di convenzione redatta dagli uffici del 4° servizio e allegata alla presente proposta di de-

liberazione;

- L'art. 32 della L.R. 48/1991 e s.m.i.;
- L'O.A.EE.LL.;
- Lo Statuto Comunale;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

- Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
 - Approvare la bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Gravina di Catania e Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati allegata alla presente proposta di deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
 - DARE atto che la deliberazione di cui alla presente proposta:
 - ai sensi dell'art. 76 - comma 4° - del Regolamento Uffici, non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e sarà, comunque, trasmessa in copia al Responsabile del Servizio "Bilancio ed economato", a cura del Servizio "Amministrazione Generale", successivamente all'adozione;
 - verrà pubblicata, in copia, all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 23 del 5.07.1997;
 - diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi degli artt. 12 e 15 della citata L.R. n. 44/1991.
- n. 163/2006 e ss.mrn.ii.

Art. 2 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capo fila è, in via di prima applicazione, individuato nel Comune di Sant'Agata Li Battiati.....

Il Comune capo fila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 3 - Gestione

L'organizzazione della gestione è affidata a:

- Conferenza dei Sindaci.
- Responsabile della Centrale di Committenza.
- Comuni facenti parte della Convenzione per i propri atti di competenza.

Art. 4 - Responsabile della Centrale di Committenza

Il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, è nominato dal Sindaco del Comune capofila e coinciderà con uno dei Responsabile di Servizio/Settore /Area - P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Convenzione previa individuazione del Sindaco del Comune di appartenenza;

Al Responsabile competono tutti i compiti di cui alla presente Convenzione che impegnano le Amministrazioni verso l'esterno, tra cui:

- la gestione amministrativa legata alla gara, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane necessarie, delle risorse strumentali e di controllo con annessa responsabilità;
- poteri di firma degli atti, programmazione delle attività concernenti l'appalto;
- rispetto dei tempi;
- diritto di accesso a tutti i documenti e agli atti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni;
- presidenza delle gare, fatta salva la possibilità di nominare un Responsabile di Servizio/ Settore/ Area - Titolare di P.O. di uno degli altri Comuni convenzionati;
- nomina commissione di gara;

- nomina degli eventuali esperti esterni;
- conseguimento dei risultati.

Inoltre, il Responsabile della Centrale di Committenza dovrà:

- Ricepire le direttive della "Conferenza dei Sindaci"
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente ai sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;" Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;"
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli.

Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all'ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.

Art. 5 - Personale

La Centrale di Committenza utilizzerà, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, risorse umane già in servizio presso i Comuni aderenti alla convenzione che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano, di norma, personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.

Art. 6 - Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza cura la gestione delle procedure di gara che, in base a disposizioni di legge devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata, e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti del percorso che condurrà all'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b) definizione con l'ente convenzionato delle procedure di gara per la scelta del contraente;
- c) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) redazione ed approvazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito, sulla base, ove necessari, del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre 111 gara;
- e) definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f) definizione, in raccordo con l'Ente convenzionato, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g) nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con eventuale richiesta all'UREGA. In particolare, ove non si rientri nella competenza dell'Urega, la Commissione di gara sarà composta da tre componenti compreso il Presidente, oltre al segretario verbalizzante. La funzione di Presidente sarà svolta dal Responsabile della Centrale Unica che garantirà il regolare svolgimento dei lavori, fatta salva la possibilità da parte del Responsabile C.U.c. di nominare Presidente un Responsabile di Settore/Area - Titolare di P.O. di uno degli altri Comuni convenzionati, mentre i due componenti ed il segretario verbalizzante verranno scelti tra le PP.OO. ed i responsabili di procedimento dei Comuni convenzionati;
- h) gestione di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura di gara all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
- i) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

- j) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- k) trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'ari. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare.
- l) Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capo-fila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 7 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato

Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (individuazione del responsabile unico del procedimento, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:

1. la individuazione del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
2. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
3. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
4. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture completi di tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
5. l'adozione della determina a contrarre;
6. la collaborazione per la stesura degli atti di gara;
7. la scelta della modalità di gara;
8. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
9. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
10. la conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n.163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
11. la stipula del contratto d'appalto;
12. l'affidamento della direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.;
13. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
14. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006;
15. il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;
16. ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale di Committenza
17. il versamento, a proprie spese, del contributo per l'ANAC.

L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad esperti esterni da inserirsi nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri, potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Nel caso dell'art. 5 comma 2 della presente Convenzione, le professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti, saranno scelte, previo accordo con l'Ente convenzionato, dal Responsabile della C.U.C. con oneri a totale carico del Comune cui la fornitura, il servizio o il lavoro si riferisce.

ART. 8 - SCHEMA RIEPILOGATIVO FASI DI AFFIDAMENTO E RELATIVE COMPETENZE

ATTIVITA'	COMPETENZA	
1	RICHIESTA CUP (SE PREVISTA)	COMUNE ASSOCIATO
2	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	COMUNE ASSOCIATO*
3	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	COMUNE ASSOCIATO*
4	APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PRENOTAZIONE DELLE SOMME	COMUNE ASSOCIATO
5	REDAZIONE APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI GARA (EVENTUALE DUVRI)	COMUNE ASSOCIATO*
6	DEFINIZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI EVENTUALI ELEMENTI CORRELATI	COMUNE ASSOCIATO*
7	DEFINIZIONE IN CASO DI CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, DELLE LORO SPECIFICAZIONI COME SUB-CRITERI, DEI RELATIVI PESI E SUB-PESI. PONDERALI, NONCHÉ DELLA METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COMUNE ASSOCIATO*
8	REDAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA, IVI INCLUSO IL BANDO DI GARA, IL DISCIPLINARE DI GARA E LA LETTERA DI INVITO NELLE PROCEDURE RISTRETTE O NEGOZiate SULLA BASE DEGLI ATTI APPROVATI DAL COMUNE ASSOCIATO	C.U.C.
9	RICHIESTA CIG E COMPILAZIONE SCHEDE SIMOG (REQUISITI ECC.)	C.U.C.
10	PUBBLICAZIONE BANDO O AVVISO, INVIO DEGLI INVITI NELLE PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZiate, GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA NELLA FASE INTERCORRENTE TRA PUBBLICAZIONE BANDO E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (ES. FORMULAZIONE RISPOSTE RICHIESTE DI CHIARIMENTI)	C.U.C.
11	GESTIONE RICEZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONSERVAZIONE SINO ALL'ESPLETAMENTO GARA	C.U.C.
12	NOMINA SEGGIO DI GARA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO	C.U.C.
13	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN ACCORDO CON I COMUNI ASSOCIATI (RICHIESTA ALL'UREGA DI INDICARE I COMMISSARI CHE COMPORRANNO IL SEGGIO DI GARA INSIEME AL PRESIDENTE)	C.U.C.

14	GESTIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA GARA;	C.U.C.
15	VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006;	C.U.C.
16	VALUTAZIONE OFFERTE PER MEZZO DEL SEGGIO DI GARA O DELLA COMMISSIONE	C.U.C.
17	VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA	C.U.C.
18	NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (EVENTUALE)	C.U.C.
19	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI	C.U.C.
20	(EVENTUALE MODIFICA DELLA STESSA A SEGUITO DI OPPOSIZIONI AMMISSIBILI) TRASMISSIONE AL COMUNE ASSOCIATO DEGLI ATTI DI GARA) E RICHIESTA MIGRAZIONE C.I.G.	C.U.C.
21	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COMUNE ASSOCIATO
22	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	COMUNE ASSOCIATO
23	COMUNICAZIONI CON L'A.N.A.C. FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	C.U.C.
24	COMUNICAZIONI CON L'A.N.A.C. DOPO L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO MIGRAZIONE DEL CIG	COMUNE ASSOCIATO
25	COMUNICAZIONI CON L'A.N.A.C. DOPO L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO MIGRAZIONE DEL CIG	COMUNE ASSOCIATO
26	COMUNICAZIONI CON L'OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DALLA L.R. 12/2011	COMUNE ASSOCIATO
27	PROTOCOLLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ATTI CON UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUTONOMO, NEL QUALE RIPORTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI SOGGETTI OPERANTI A DIVERSO TITOLO NELL'AMBITO DELLA C.U.C. CON COLLEGAMENTO CON IL PROTOCOLLO INFORMATICO E CON I SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEL COMUNE PRESSO IL QUALE HA SEDE LA C.U.C.	C.U.C.

(*) SENTITA LA C.U.C.

Art. 9 - Regole di organizzazione e funzionamento

La Centrale unica di Committenza opera, di norma, attraverso l'Ufficio Unico a tal fine costituito presso l'Ente capo fila, dispone la protocollazione di tutti gli atti e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.

Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione del competente organo del comune capo fila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni asso-

ciati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

Il responsabile della C.U.C. conferisce la nomina di responsabile del procedimento di gara, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.

Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile del procedimento di gara è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita così come previste dalla L. 241/90.

Ogni dipendente addetto all'ufficio comune dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa nominata dal Sindaco del Comune Capo fila. In particolare, il Responsabile della Centrale di committenza esercita nei riguardi dei dipendenti le necessarie funzioni di direzione e coordinamento ai fini del corretto espletamento della procedura di gara. Il potere disciplinare viene esercitato dall'ente di appartenenza su segnalazione del Responsabile della C.U.C.

La retribuzione, fondamentale ed accessoria, di ciascuno dei dipendenti addetti all'ufficio comune viene erogata dal comune titolare del rapporto organico.

Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sotto scrittori della presente convenzione.

I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

Il trasferimento alla C. U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:

- la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
- eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
- il nominativo del R.U.P., telefono, fax, email e PEC se diverse da email e PEC del Comune;
- l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi dell'art. 13 L. 114/2014 del Codice dei Contratti spettante all'ufficio di supporto al RUP (Responsabile del Procedimento) per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
- Indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di

scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;

- la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero la delega alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell' A.V.C.P.

La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'ANAC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara, la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

La C.U.C. consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

La C.U.C. effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune Associato, a forme aggiuntive di pubblicità.

Le pubblicazioni previste per finalità di trasparenza dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, o da altre norme anche regionali ovvero previste dal Programma triennale della trasparenza ed integrità sono effettuate da ciascun comune per gli appalti di competenza; nel caso di affidamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della presente convenzione, tali forme di pubblicità sono assolte da entrambi i comuni.

Art. 10 - Ripartizione degli oneri finanziari

I comuni convenzionati si impegnano a rimborsare all'Ente capo-fila i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:


- "**costi diretti**" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;

- "**costi generali**" che sono le spese sostenute per il funzionamento della centrale unica di committenza, ivi compresi quelli per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per la formazione del personale addetto, spese di cancelleria, telefono, fax, energia elettrica e beni di consumo, oltre che per il premio assicurativo per la stipulazione di una appendice della polizza di responsabilità patrimoniale RC Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività della C.U.C.

I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i comuni interessati in misura proporzionale agli importi posti a base di gara.

I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei seguenti parametri: - un terzo (1/3) in base al numero degli abitanti (quota fissa); - due terzi (2/3) in proporzione al numero delle procedure attivate per conto di ciascun comune (quota variabile).

La quota fissa viene versata al comune capofila in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari a quella rendicontata nell'anno precedente; la quota variabile viene versata al comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto predisposto dal comune capofila ed approvato dalla Conferenza dei sindaci. In sede di versamento della quota variabile si provvederà ad effettuare even-



tuali conguagli relativi alla quota fissa anticipata.

In sede di prima applicazione la quota fissa verrà determinata forfettariamente e salvo conguaglio dalla Conferenza dei Sindaci nella prima riunione successiva all'insediamento.

Art. 11 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, vi partecipa il Responsabile della C.U.C. ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di competenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi. Essa è validamente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei comuni aderenti e, in caso di disaccordo, decide in base alla volontà della maggioranza dei rappresentanti dei comuni presenti prevalendo, in caso di parità, il voto espresso dal rappresentante del Comune capo fila. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

La Conferenza può essere integrata dai funzionari comunali dei Comuni convenzionati il cui apporto tecnico sia ritenuto necessario dal Sindaco del Comune capo-fila in relazione al motivo della convocazione.

Art. 12 - Durata, scioglimento, recesso

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata per anni 5 rinnovabili previa apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti associati. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

E' demandata alla Conferenza dei Sindaci, la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente accordo convenzionale.

La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente, acquistate in comune;

Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni, Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo, I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 13 - Ulteriori adesioni

L'eventuale istanza di adesione alla presente convenzione da parte di altri Enti dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune capo fila. La convenzione con il nuovo Ente avrà durata pari a quella residua della convenzione originariamente sottoscritta.

Art. 14 - Controversie e Contenzioso

La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria, In caso di mancata conciliazione delle controversie trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR della Sicilia.

In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di

partecipazione nell'appalto.

In caso di contenzioso per risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.


Art 15 - Norme Finali e Transitorie

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento automatico alle norme di legge tempo per tempo vigente e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda alle intese raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.

Art. 16 - Registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto





COMUNE DI MASCALUCIA
PROVINCIA DI CATANIA

CODICE FISCALE 80001190877

PROPOSTA DI DELIBERA DI N° del


OGGETTO : APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMIT-TENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La Responsabile del servizio bilancio e contabilità, per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere: FAVOREVOLE, visto che non comporta ne' impegno di spesa ne' accertamento di entrata

Mascalucia, li.....10-8-15.....

La Resp. del servizio
Maria Imposi





COMUNE DI MASCALUCIA
PROVINCIA DI CATANIA

CODICE FISCALE 80001190877

Proposta di delibera N° 208 di CONSIGLIO del 31/07/2015

OGGETTO : APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMIT-TENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile ed in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: FAVOREVOLE


Mascalucia, li.....

IL CAPO AREA
Dott. Danilo Ambra

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.


Il Consigliere Anziano

GUGLIELMINO ANDREA ALFIO
DARIO



Il Vice Presidente

AMANTIA PIETRO



Il Segretario Generale

AVV. BATTAGLIA INNOCENZA



)